

ORIGINALE



Comune
Cilavegna



Comune
Castello
d'Agogna



Comune
Ceretto

Comune
Cernago



Comune
Gravellona
Lomellina



Comune
Parona



Comune
Sant'Angelo
Lomellina



Comune
Velezzo
Lomellina

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LOMELLINA

Centrale Unica di Committenza LOMELLINA

Largo Marconi n. 3 - 27024 CILAVEGNA (PV)

Codice Fiscale Amministrazione: CFAVCP-000105B Codice AUSA 0000550594

DETERMINAZIONE CUC

N. 14 DEL 19/11/2018

OGGETTO: GARA UNICA TRA I COMUNI DI CILAVEGNA E ROBBIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CILAVEGNA E ROBBIO. CIG 754561025B - Ammissione/esclusione concorrenti.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **novembre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“POLIZIA LOCALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TUTELA AMBIENTALE”

IN QUALITÀ DI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLA GARA IN OGGETTO

Premesso che, con determinazione della C.U.C. “LOMELLINA” n°. 11 del 21/6/2018 si è stabilito di indire una gara d'appalto, ovvero una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n°. 50/2016, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, del D.Lgs. n°. 50/2016, in termini di qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale sul territorio dei Comuni di Cilavegna e Robbio, approvando il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati;

Dato atto che, in conformità al verbale n°. 1 del 6/09/2018, hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:

N.	Impresa concorrente	Sede	Ricezione	
			Data	Ora
1 – prot. 0007 099/ 2018	HELIX AMBIENTE S.C.	BORGIO VERCELLI (VC), via Vercelli, 34/A – CAP 13012	03/09/2018	08.57
2- prot. 0007 105/ 2018	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.	BOLOGNA, via della Cooperazione, 3 – CAP 40129	03/09/2018	10.15
3 – Prot. 0007 110/ 2018	TEKNOSERVICE s.r.l.	PIOSSASCO (TO), viale dell'Artigianato, 10 – CAP 10045	03/09/2018	11:05
4 – Prot. 0007 111/ 2018	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l.	MONZA (MB), viale Fermi, 45 – CAP 20900	03/09/2018	11:13

Dato atto che nel corso della redazione del verbale della prima seduta pubblica il R.U.P. rilevava ulteriori irregolarità non emerse nel corso della seduta e provvedeva ad indire una seconda convocazione, al fine di darne comunicazione agli operatori economici;

Constatato che:

- in esito all'esame della documentazione amministrativa da parte del R.U.P. di cui ai verbali nn°. 1 e 2 rispettivamente del 6/09/2018 e del 18/09/2018 si accertavano irregolarità in capo ai predetti concorrenti;

- **HELIX AMBIENTE s.c.:** con nota Prot. n°. 8031 del 2/10/2018 l'operatore economico, in applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9, del D.Lgs. n°. 50/2016, veniva invitato a regolarizzare la documentazione amministrativa, non risultando dalla dichiarazione prodotta il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3 – 2) del bando di gara ed in particolare il dato relativo alla popolazione complessivamente servita non inferiore a 10.000 abitanti e la percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%. L'operatore economico provvedeva a regolarizzarsi entro il termine di scadenza assegnatogli, come rilevabile dal verbale n. 3 del 23/10/2018;

Con nota Prot. n°. 8727 del 24/10/2018 **HELIX AMBIENTE S.C.** con sede a BORGIO VERCELLI (VC), via Vercelli, 34/A, formalmente comunicava cessione di rami di azienda - scrittura privata sottoscritta ed autenticata in data 10/10/2018 e con effetti giuridici a far data dal 19/10/2018 - a **RIMECO S.C.** con sede in VERCELLI, Via Duchessa Jolanda n. 26.

La cessione dell'azienda o di un suo ramo comporta il subentro dell'impresa cessionaria alla cedente (nella fase della procedura di riferimento) e condiziona tale effetto alla sola verifica (vincolata e vincolante) del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla cessionaria e del possesso dei requisiti di carattere generale in capo alla cedente.

La Stazione Appaltante, ai fini di una corretta amministrazione della procedura, ha proceduto ad effettuare, sulla base della documentazione prodotta, la verifica del possesso, da parte dell'impresa cessionaria, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, avendo riguardo al momento in cui si è prodotta la modificazione soggettiva (**19/10/2018**). Diversamente verrebbe violata la regola della *par condicio* tra i concorrenti, lasciando arbitro il concorrente di scegliere il momento in cui sottoporre alla Stazione Appaltante l'esame dei requisiti realmente posseduti.

Dalle verifiche effettuate si è rilevato che l'avvenuto trasferimento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per acquisizione ramo d'azienda è stato comunicato dalla **RIMECO S.C.** alla SEZIONE REGIONALE PIEMONTE dell'ALBO in data 22/10/2018 (prot. n°. 28327/2018 del 22/10/2018).

La domanda di iscrizione alla white list è stata inoltrata alla Prefettura di VERCELLI in data 24/10/2018 per attività di autotrasporti per conto terzi.

I predetti requisiti non erano posseduti alla data del 19/10/ 2018, data in cui si è prodotta la modificazione soggettiva. L'operatore economico pertanto non risulta in possesso dei requisiti previsti nella *lex specialis* di gara;

- **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI:** con nota Prot. n°. 8032 del 02/10/2018 l'operatore economico, in applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9, del D.Lgs. n°. 50/2016, veniva invitato a regolarizzare la documentazione amministrativa, non risultando dalla dichiarazione sostitutiva prodotta le specifiche attività oggetto di subappalto, nonché l'iscrizione della Consorziata Esecutrice IL MANDORLO SOCIETÀ COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. alla categoria 1 – sottocategoria gestione centri di raccolta.

Con nota Prot. n°. 8302 del 10/10/2018 l'operatore economico specificava le attività oggetto di subappalto, chiarendo altresì che la Consorziata Esecutrice designata IL MANDORLO SOCIETÀ COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. è iscritta alla categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati compresa la sottocategoria relativa all'attività di spazzamento meccanico e nelle categorie 4 e 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non – dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ma non è iscritta per la categoria 1 – sottocategoria gestione centri di raccolta.

Nel bando di gara venivano richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, indicando il numero e la data di iscrizione e di scadenza, per le seguenti categorie e classi del d.m. n. 120 del 2014:

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati classe E, comprese le sottocategorie: attività di spazzamento meccanizzato; gestione centri di raccolta;

categoria 4 e 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, classe F,

e si precisava chiaramente come gli stessi dovessero essere posseduti in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n°. 50/2016: "I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere".

La *lex specialis* di gara dunque ben distingue tra: requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale e tecnica. Infatti, con riferimento ai requisiti di partecipazione alle gare dei Consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n°. 50/2016, occorre distinguere tra requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, i quali devono essere posseduti direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al Consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (art. 47, c. 1, del D.Lgs. n°. 50/2016) e requisiti di natura generale, di ordine pubblico, di moralità e di idoneità professionale, che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici.

Quello dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito di idoneità professionale ed in quanto tale deve essere posseduto dal Consorzio e da ciascuna delle Consorziato Esecutrici designate come previsto nel bando di gara.

Tra l'altro nelle gare d'appalto vige il principio interpretativo, che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della *lex specialis*, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una obiettiva incertezza delle clausole del bando.

L'interpretazione degli atti di gara pertanto deve essere letterale, eccetto i casi di palese incertezza. Nella gara di cui si discute, non v'è alcuna incertezza nel testo della *lex specialis*. I requisiti di partecipazione alla gara sono esattamente individuati; non solo, vengono anche chiaramente individuate le modalità in cui devono essere posseduti in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n°. 50/2016.

La Consorziata Esecuttrice IL MANDORLO SOCIETÀ COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. non è iscritta per la categoria 1 – sottocategoria gestione centri di raccolta e pertanto l'operatore economico CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI non risulta in possesso dei requisiti previsti nella *lex specialis* di gara;

- **TEKNOSERVICE s.r.l.** ha regolarmente prodotto la documentazione amministrativa prescritta dal Bando e dal Disciplinare di gara;
- **IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l.:** con nota Prot. n°. 8033 del 2/10/2018 ha invitato l'operatore economico, in applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9, del D.Lgs. n°. 50/2016, a regolarizzare la documentazione amministrativa mancante: nell'indicazione delle specifiche attività oggetto di subappalto; nella produzione di un PASSOE conforme, nonché di copia dei certificati della serie ISO 9001 e ISO 14001, ai fini della dimidiazione della cauzione provvisoria. L'operatore economico ha provveduto a regolarizzarsi entro il termine di scadenza assegnatogli, come rilevabile dal verbale n. 3 del 23/10/2018;

Visti:

- l'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n°. 50, che disciplina le procedure aperte;
- l'art. 29 del D.Lgs. 18/04/2016, n°. 50, in materia di Amministrazione Trasparente;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- la Convenzione recante l'istituzione e le norme di funzionamento della Centrale Unica di Committenza Lomellina;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il DPR n. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare i verbali n°. 1 del 6/09/2018, n°. 2 del 18/09/2018 e n°. 3 del 23/10/2018, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2) di ammettere alla procedura di gara i seguenti operatori economici:

- **TEKNOSERVICE s.r.l.**, con sede legale a PIOSSASCO (TO), viale dell'Artigianato, 10 – CAP 10045
- **IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l.**, con sede legale a MONZA (MB), viale Fermi, 45 – CAP 20900

3) di disporre l'esclusione dei concorrenti **RIMECO S.C.**, in qualità di cessionaria di **HELIX AMBIENTE S.C.** (cedente) e **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.** per le motivazioni riportate in parte narrativa;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n°. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", dando avviso, altresì, ai candidati ed ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n°. 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, della pubblicazione del presente provvedimento, specificando il collegamento informatico di reperibilità dell'atto;

6) di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 120, c. 2-bis del D.Lgs. n°. 104/2010 e dall'art. 29 del D.Lgs. n°. 50/2016, dalla messa a disposizione sul profilo del committente del presente provvedimento decorre il termine di trenta giorni per l'impugnazione del medesimo presso il Tribunale Amministrativo Regionale;

7) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

8) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"POLIZIA LOCALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TUTELA AMBIENTALE"
IN QUALITÀ DI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLA GARA IN OGGETTO

(firmato digitalmente)